

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 settembre 2010 (07.09) (OR. en)

13212/10

Fascicolo interistituzionale: 2007/0152 (COD)

> **SOC 508 MIGR 76 CODEC 778**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 2 settembre 2010 Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO Oggetto: EUROPEO ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla Posizione del Consiglio riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che intende estendere le disposizioni dei regolamenti (CE) n.883/2004 e (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni a causa della loro nazionalità.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 448 definitivo.

All.: COM(2010) 448 definitivo

13212/10 rs IT DGG2B

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 2.9.2010 COM(2010) 448 definitivo

2007/0152 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

Posizione del Consiglio riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che intende estendere le disposizioni dei regolamenti (CE) n.883/2004 e (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni a causa della loro nazionalità.

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

Posizione del Consiglio riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che intende estendere le disposizioni dei regolamenti (CE) n.883/2004 e (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni a causa della loro nazionalità.

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2007) 439 def 2007/0152(COD)]:	23 luglio 2007
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	16 gennaio 2008
Data del parere del Parlamento europeo sulla base delle procedure di consultazione:	9 luglio 2008
Entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	1 dicembre 2009
Data della prima lettura del Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria:	5 maggio 2010
Data di adozione dell'accordo politico (a maggioranza qualificata):	7 giugno 2010
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	26 luglio 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della presente proposta è quello di estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del rispettivo regolamento attuativo (CE) n. 987/2009 relativo al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro e non sono già coperti da tali disposizioni unicamente a causa della loro nazionalità.

La proposta completa il processo di modernizzazione che aveva portato all'elaborazione dei regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009, in quanto estende i nuovi diritti, le nuove procedure e le nuove disposizioni ivi stabilite circa lo scambio elettronico dei dati anche ai cittadini dei Paesi terzi che si muovono all'interno dell'UE ma non sono coperti dai regolamenti vigenti.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio incorpora i due emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Il Consiglio, inoltre, apporta una serie di modifiche alla proposta originale della Commissione. Tutti gli emendamenti e tutte le modifiche hanno il pieno appoggio della Commissione.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo compresi per intero, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio

In data 9 luglio 2008 Il Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di consultazione, ha approvato due emendamenti attraverso una risoluzione legislativa. Tali emendamenti sono stati confermati in prima lettura il 5 maggio 2010, secondo la procedura legislativa ordinaria. Entrambi gli emendamenti sono stati accolti integralmente nella posizione del Consiglio.

L'emendamento 1 ha aggiunto un nuovo considerando che fa riferimento all'articolo 34, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione concorda sull'importanza, nell'ambito di questa proposta, di ribadire il diritto conferito dalla Carta a tutte le persone che risiedono e si spostano legalmente all'interno dell'UE a prestazioni di previdenza sociale, in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria.

L'emendamento 2 ha aggiunto un nuovo considerando volto a promuovere un elevato livello di protezione sociale e a migliorare il tenore e la qualità della vita nell'UE. La Commissione concorda sull'importanza di riconoscere questi elementi come principi chiave di questa proposta.

3.3 Differenze principali tra la proposta modificata della Commissione e la posizione del Consiglio

- Cancellazione delle disposizioni transitorie: il Consiglio ha cancellato l'articolo 2 e il rispettivo considerando 12 della proposta originale, che conteneva disposizioni transitorie per l'entrata in vigore del regolamento proposto. Per il Consiglio non sono necessarie disposizioni transitorie particolari per l'entrata in vigore della proposta, dato che il regolamento (CE) n. 883/2004 contiene già le disposizioni transitorie adeguate. La Commissione appoggia questa impostazione semplificata, poiché garantisce ai cittadini dei Paesi terzi gli stessi diritti dei cittadini dell'UE riguardo al passaggio ai regolamenti aggiornati, ad esempio per chiedere il riesame dei propri diritti a pensione, secondo l'articolo 87, paragrafo 3.
- Aggiunta di considerando per l'Irlanda e il Regno Unito: la base giuridica della proposta è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base agli articoli 1 e 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati da questa proposta, salvo notifica della loro volontà a partecipare. Il Consiglio ha aggiunto il considerando 17 per indicare che l'Irlanda, in seguito alla lettera del 24 ottobre 2007, parteciperà alla proposta, e il considerando 18 per indicare che il Regno Unito non parteciperà. La Commissione ritiene necessaria l'aggiunta di questi due considerando.
- Abrogazione del vecchio regolamento: il Consiglio ha chiarito i parametri per l'abrogazione del regolamento (CE) n.859/2003 nel nuovo articolo 2 della proposta. Dato che il Regno Unito non parteciperà a questa proposta ma continuerà ad applicare il

regolamento (CE) n.859/2003, quest'ultimo non potrà essere abrogato completamente. La Commissione appoggia la modifica proposta, poiché attribuisce chiarezza giuridica a questo punto.

- Determinazione della residenza legale: i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro. La determinazione della residenza legale, d'altro canto, esula completamente dal campo di applicazione dei regolamenti di coordinamento e gli Stati membri si riservano la facoltà di stabilire se un soggetto abbia la facoltà di entrare, rimanere, risiedere e lavorare sul suo territorio, conformemente al diritto dell'Unione. La frase aggiunta dal Consiglio al considerando 10 pone l'attenzione sulla ripartizione dei poteri fra l'Unione e i suoi Stati membri. Tale aggiunta ha il pieno appoggio della Commissione.
- Chiarimento circa l'applicazione del criterio di "residenza legale" in caso di pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità: il Consiglio ha aggiunto il considerando 13 per chiarire che la condizione della residenza legale non si applica al momento in cui una persona soggetta al regolamento o una persona che benefici di diritti da questa derivati, fa domanda di pensione sulla base dei diritti garantiti dal regolamento. Il requisito necessario è che l'interessato godesse dello status di residente legale all'epoca della maturazione dei diritti. La Commissione accoglie con favore l'aggiunta di tale considerando, che mira ad evitare errori di interpretazione, a tutelare i diritti acquisiti e ad assicurare l'applicazione uniforme del regolamento proposto da parte degli Stati membri.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio migliori alcuni aspetti della proposta della Commissione, chiarendo alcune questioni fondamentali di natura pratica e giuridica come, ad esempio, l'abrogazione e le disposizioni transitorie. La posizione fornisce, inoltre, gli elementi per una più chiara conoscenza e quindi una miglior tutela dei diritti acquisiti dai cittadini dei Paesi terzi (e da coloro che beneficiano di diritti da essi derivati) una volta che non sono più residenti nell'UE. L'inclusione integrale degli emendamenti del Parlamento europeo fornisce un contesto più completo alla proposta.

La Commissione accoglie con favore l'accordo del Consiglio sulla posizione, che rappresenta un importante passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede che ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'UE abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Ciò costituisce anche un progresso fondamentale verso l'attuazione del pacchetto legislativo delle nuove norme di previdenza sociale dell'UE. La posizione garantisce che i cittadini dei Paesi terzi possano godere dei miglioramenti introdotti dalle nuove norme in materia di diritti e semplifica i processi degli Enti di previdenza sociale che potranno applicare le stesse procedure ai cittadini dell'UE come ai cittadini di un Paese terzo.

Per questi motivi, la posizione del Consiglio ha il pieno appoggio della Commissione.